

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 20 novembre 1964 accompagnante il disegno di legge
sull'elezione degli Uffici e dei Consigli patriziali

(dell'11 febbraio 1965)

Con l'entrata in vigore della nuova legge organica patriziale si è posta la necessità di disciplinare « ex novo » la procedura di elezione alle cariche patriziali. Giova — tra l'altro — osservare che attualmente le assemblee patriziali sono accessibili a tutti i cittadini patrizi maggiorenni, uomini o donne e non più soltanto ai capi-fuoco. Da questa circostanza già si intuisce che la procedura prevista dalla legge 19 novembre 1956 è ormai superata.

Inoltre con la nuova legge organica patriziale è stata introdotta la possibilità, per i Patriziati con oltre 300 iscritti, di istituire un Consiglio patriziale destinato ad esercitare gli attributi dell'Assemblea. Deriva pertanto la necessità di prevedere una procedura d'elezione per questo nuovo organo.

In Commissione della Legislazione ha suscitato soprattutto discussioni la questione a sapere, se fosse opportuno adottare sia per l'elezione degli Uffici patriziali, sia per l'elezione dei Consigli patriziali il sistema della maggioranza assoluta — come proposto dal Consiglio di Stato e come stabilito sinora almeno per quanto attiene agli Uffici — o invece un altro metodo di scrutinio. Da parte di taluno è stata affacciata l'opinione di introdurre il sistema di elezione proporzionale (cioè con liste intestate a un gruppo) almeno per quel che concerne i Consigli patriziali.

La Commissione della Legislazione ha poi scartato questa idea ed al proposito ha condiviso appieno il pensiero del Consiglio di Stato espresso nel messaggio e già manifestato in occasione dell'emanazione della legge del 19 novembre 1956.

Non si reputa infatti opportuno di introdurre il sistema di scrutinio proporzionale (che è tipico per le elezioni politiche) in un ambito ove il sistema maggioritario ha sempre dato buona prova, siccome adeguato alla natura stessa dell'ente patriziale e alle necessità di ordine amministrativo.

Allo scopo di attenuare gli eventuali — e non dimostrati — inconvenienti che possono esser connessi al sistema maggioritario la Commissione si è preoccupata d'introdurre il sistema della maggioranza relativa in luogo di quello della maggioranza assoluta, proposto dal Consiglio di Stato. In tal modo — ad esempio — potrà essere facilitata l'elezione di candidati validi (dal profilo delle capacità amministrative e delle qualità morali) che dovessero però figurare su di una lista proposta da un gruppo minoritario. Si noti al proposito che, pur essendo escluse sulle liste le denominazioni di gruppo, le liste stesse — di fatto — saranno in parecchi casi l'espressione rappresentativa di un gruppo. Per tornare all'esempio affacciato osserviamo che quei candidati — cui abbiamo fatto cenno — potranno in sede di un unico scrutinio (e pur non ottenendo i voti corrispondenti alla maggioranza assoluta) possibilmente superare i candidati meno validi, che figurano su di una lista proposta dal gruppo maggioritario.

Notiamo infine — di transenna — che la Commissione aveva pure vagliato la possibilità di prevedere il sistema di voto limitato; tale metodo è stato tuttavia assolutamente escluso, poichè lascia aperta la via a inconvenienti non trascurabili, come dimostrato in un esauriente rapporto allestito dall'Ufficio di legislazione.

La Commissione ha inoltre apportato al testo proposto dal Consiglio di Stato alcune modifiche redazionali o di carattere accessorio. Da notare soltanto che è stata tolta la limitazione prevista dal Consiglio di Stato nella seconda frase del cpv. 2 dell'art. 3; di conseguenza un candidato potrà essere proposto contemporaneamente come presidente, membro o supplente dell'Ufficio patriziale. Si è voluto così evitare che persone aventi le qualità di fungere quale presidente debbano forzatamente essere escluse anche dalla qualità di membro dell'Ufficio patriziale solo per il fatto di essere state superate da un altro candidato nell'elezione presidenziale.

Per i motivi e le considerazioni suesposte la Commissione della Legislazione propone al Gran Consiglio di aderire — tenuto conto delle modifiche apportate — alle conclusioni del Consiglio di Stato e di adottare il disegno di legge sull'elezione degli Uffici e dei Consigli patriziali giusta il testo riportato nel seguito.

Per la Commissione della Legislazione :

P.F. Barchi, relatore

Agostinetti — Bezzola — Bignasca —
Bordoni — Celio — Danzi — Induni
— Lepori — Scacchi — Tamburini

Disegno di

LEGGE sull'elezione degli Uffici e dei Consigli patriziali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 novembre 1964 n. 1258 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Epoca e sistema
di elezione

¹ Le elezioni patriziali avvengono ogni quattro anni, la domenica successiva alla prima assemblea ordinaria, a scrutinio segreto, per schede separate, secondo il sistema della maggioranza relativa.

² In deroga a quanto dispone il primo capoverso, gli enti patriziali di minore importanza possono stabilire per regolamento previo consenso del Consiglio di Stato che l'elezione avvenga in occasione della prima assemblea ordinaria.

³ L'assemblea, nella forma dello scrutinio popolare, elegge il presidente, i membri e i supplenti dell'ufficio e, laddove è istituito, il Consiglio patriziale.

Art. 2.

Norme sussidiarie

I preliminari per l'elezione e le operazioni di scrutinio e di spoglio si svolgono secondo le disposizioni generali della legge

sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (qui abbreviata: LVE), in quanto la presente legge non disponga diversamente, e ciò per quanto concerne :

- a) la convocazione dell'assemblea ;
- b) la presentazione delle candidature ;
- c) il funzionamento degli uffici elettorali ;
- d) i locali di voto ;
- e) lo scrutinio ;
- f) le operazioni di spoglio ;
- g) la decorrenza dei termini.

Art. 3.

¹ Le proposte di candidati devono essere deposte in doppio esemplare entro le ore 18 del penultimo lunedì antecedente il giorno dell'elezione presso la sede dell'Ufficio patriziale.

**Proposte
di candidati**

² Le proposte non devono recare denominazioni di gruppo : esse devono essere fatte separatamente per la carica di presidente, di membro, di supplente e di consigliere patriziale.

³ Per ogni proposta è rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.

⁴ Il presidente dell'Ufficio patriziale esamina le proposte secondo la norma dell'art. 36 LVE.

Art. 4.

¹ Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro il lunedì antecedente il giorno dell'elezione.

**Proposte
definitive**

² Esse sono subito pubblicate all'albo, con il nome dei proponenti, dal presidente dell'Ufficio patriziale.

³ L'elenco dei candidati dev'essere affisso nei locali dove si svolge lo scrutinio e nelle cabine elettorali, al momento della elezione.

Art. 5.

¹ L'Ufficio patriziale fissa gli orari di scrutinio : quest'ultimo deve aver luogo, di regola, al mattino tra le 9 e le 12 e al pomeriggio tra le 14 e le 17.

Orari di scrutinio

² L'Ufficio può stabilire uno scrutinio anticipato al sabato tra le 14 e le 18, in considerazione del numero degli iscritti in cata-
logo o di ogni altra esigenza particolare.

Art. 6.

¹ Le operazioni di scrutinio e di spoglio si svolgono alla sede del Patriziato e sono dirette da un ufficio elettorale composto del presidente e di due membri dell'Ufficio patriziale. Se, per ragioni diverse, l'ufficio non può esser così composto, devono essere assunti altri patrizi.

**Sede delle opera-
zioni di scrutinio
e di spoglio ;
uffici elettorali**

² Il segretario patriziale funge da segretario dell'ufficio.

³ L'ufficio elettorale decide a maggioranza.

⁴ Alle operazioni di scrutinio e di spoglio ha diritto di assistere, senza diritto di voto, un proponente per ogni proposta di candidati.

⁵ In considerazione del numero degli elettori o per i Patriziati che si estendono a più Comuni, l'Ufficio patriziale può decidere l'istituzione di più uffici elettorali. In tal caso dev'essere designato un ufficio elettorale principale secondo la norma dell'art. 50 LVE.

Art. 7.

**Distribuzione
del materiale
di voto**

¹ L'Ufficio patriziale mette a disposizione dei votanti, nelle cabine elettorali, schede bianche, schede stampate secondo le liste proposte e buste ufficiali.

² E' facoltativa la distribuzione, da parte dell'Ufficio patriziale, del materiale di voto al domicilio dei patrizi.

³ I proponenti possono, inoltre, provvedere alla distribuzione a domicilio di schede ufficiali stampate, da fornire dall'Ufficio patriziale.

Art. 8.

**Moduli delle
schede**

Il Consiglio di Stato stabilisce i moduli delle schede e delle buste ufficiali.

Art. 9.

**Espressione
del voto**

¹ L'elettore può esprimere il voto riempiendo di propria mano la scheda bianca oppure usando la scheda stampata: nel secondo caso può cancellare il nome dei candidati per cui non intende votare sostituendoli con altri, come pure completare la scheda con nomi di altri candidati.

² Le schede per l'elezione dell'Ufficio e del Consiglio patriziale vanno racchiuse in buste separate e deposte nelle rispettive urne.

Art. 10.

Spoglio :
a) Inizio

Chiuso lo scrutinio, si procede allo spoglio. In caso d'elezione contemporanea dell'Ufficio e del Consiglio patriziale, si provvede prima allo spoglio dell'elezione del primo, quindi a quello del secondo.

Art. 11.

b) Procedura

¹ Si contano dapprima le buste contenute nell'urna, riscontrando il loro numero con quello dei votanti.

² In seguito le schede sono estratte a una a una e numerate; quindi l'ufficio elettorale decide circa la loro validità, classificandole in schede valide, schede nulle e schede bianche.

³ Il numero progressivo delle schede nulle dev'essere messo a verbale con l'indicazione, per ogni scheda, dei motivi della decisione dell'ufficio.

⁴ L'ufficio elettorale accerta poi, elencandoli separatamente, i voti ottenuti dai singoli candidati alla carica di presidente, di membro o di supplente, rispettivamente di consigliere patriziale.

⁵ Le schede così ripartite vengono racchiuse e sigillate in pli-chi separati.

Art. 12.

¹ Sono nulle :

**Nullità e validità
delle schede**

a) le schede che portano segni di riconoscimento o contenute in buste riferentisi ad altre votazioni o con segni di riconoscimento ;

- b) le schede racchiuse in buste contenenti scritti o cose estranee all'elezione ;
- c) le schede non racchiuse nelle buste ufficiali ;
- d) le schede con indicazioni, qualifiche o diciture estranee all'elezione ;
- e) le schede illeggibili ;
- f) le schede multiple ; se però sono due sole, invariate e identiche, una di esse è da ritenere valida ;
- g) le schede che portano il nome di persona che non sia fra i candidati ;
- h) le schede sulle quali un candidato figura per una carica alla quale non è stato proposto ;
- i) le schede che portano più di una volta il nome di un candidato.

² Se una scheda porta un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, gli ultimi nomi sono radiati e gli altri voti considerati validi.

³ Le buste senza scheda sono parificate alle schede bianche.

Art. 13.

¹ Sono eletti al primo scrutinio i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

**Maggioranza
relativa**

² Per ogni candidato sono conteggiati separatamente i voti per la carica alla quale è stato proposto.

Art. 14.

In caso di parità di voti tra due o più candidati, l'elezione è determinata per sorteggio.

Parità di voti

Art. 15.

Ultimato lo spoglio, il presidente dell'ufficio procede pubblicamente alla lettura del verbale, alla proclamazione degli eletti e rilascia a questi ultimi le credenziali.

**Proclamazione
dei risultati e
degli eletti**

Art. 16.

¹ L'ufficio elettorale tiene un verbale da cui devono risultare :

Verbale

- a) i nomi dei membri dell'ufficio elettorale e del segretario e di coloro che assistono alle operazioni giusta l'art. 6, quarto capoverso ;
- b) il numero degli iscritti in catalogo e quello dei votanti ;
- c) lo svolgimento cronologico dello scrutinio e dello spoglio ;
- d) le eventuali osservazioni e le contestazioni dei membri dell'ufficio o di coloro che assistono alle operazioni giusta l'art. 6, quarto capoverso ;
- e) le decisioni dell'ufficio succintamente motivate ;
- f) i risultati dell'elezione, con l'elenco degli eletti e dei subentranti ;
- g) la proclamazione dei risultati.

² Il verbale è firmato dai membri dell'ufficio elettorale e dal segretario ; esso è consegnato in copia sia all'Ufficio patriziale, sia al giudice di pace per il giuramento o la promessa degli eletti.

Art. 17.

**Incompatibilità
per parentela
fra presidente,
membri e
supplenti**

¹ Se risultano eletti due o più candidati alle diverse cariche in grado di parentela incompatibile secondo la legge organica patriziale si proclama eletto il candidato alla carica principale.

² In caso di parità di carica si proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti l'elezione è determinata per sorteggio.

³ Se l'incompatibilità di parentela sorge in seguito a un'elezione complementare, la priorità spetta a chi è già in carica.

Art. 18.

Opzione

¹ L'ufficio che provvede alla proclamazione fissa un termine di quindici giorni per l'opzione a chi occupa una carica incompatibile o fosse eletto alla carica di presidente, membro o supplente dell'Ufficio patriziale e contemporaneamente membro del Consiglio patriziale.

² Se l'eletto non opta si presume abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione; in caso di elezione alla carica di presidente, membro o supplente dell'Ufficio e contemporaneamente di membro del Consiglio patriziale, si presume che egli rinunci alla seconda.

³ In caso di elezione alla carica di presidente e contemporaneamente a quella di membro o supplente, si presume pure che egli rinunci alle seconde. L'opzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati.

⁴ Il giuramento o la promessa solenne equivalgono ad opzione.

Art. 19.

**Elenco dei
subentranti ;
pubblicazione
dei risultati**

¹ Stabilito l'elenco degli eletti, l'ufficio allestisce quello dei subentranti alla carica di membro o di supplente dell'Ufficio o membro del Consiglio patriziale secondo il numero dei voti ottenuti dai candidati non eletti.

² I risultati dell'elezione, con l'elenco dei subentranti, sono pubblicati all'albo per cura del presidente dell'ufficio elettorale.

Art. 20.

**Contestazioni ;
ricorso**

Sulle contestazioni circa la validità, la nullità delle schede o le elezioni in genere decide il Consiglio di Stato a seguito di ricorso da interporre secondo le norme della vigente legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice.

Art. 21.

**Custodia e
distruzione del
materiale**

¹ A spoglio terminato, il materiale dell'elezione dev'essere chiuso in plico e firmato dai membri dell'ufficio elettorale.

² Esso è custodito dall'Ufficio patriziale e distrutto dopo un mese sotto sorveglianza di quest'ultimo.

³ In caso di ricorso il materiale dell'elezione è tenuto a disposizione del Consiglio di Stato: esso è distrutto entro due mesi dall'intimazione della decisione definitiva.

Art. 22.

¹ Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato che, nelle elezioni generali, ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l'elenco dei subentranti.

Sostituzioni

² In caso di vacanza della carica di presidente o quando la lista dei subentranti è esaurita si procede come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dall'Ufficio patriziale.

Art. 23.

¹ I membri degli Uffici patriziali o degli uffici elettorali che contravvengono alle norme della presente legge possono essere puniti disciplinarmente dal Consiglio di Stato con una multa da Fr. 20,— a Fr. 1.000,—.

Norme penali

² Le infrazioni commesse dagli elettori sono punibili dal Dipartimento competente con una multa da Fr. 20,— a Fr. 1.000,— secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

³ E' particolarmente punibile :

- a) chiunque asporta o altera il materiale di votazione deposto nelle cabine o altrove ;
- b) chiunque, all'atto di votare, dichiara falsa identità o presenta documenti di legittimazione non propri, falsi o alterati ;
- c) chiunque, dopo aver esercitato il diritto di voto, sosta nell'edificio dove ha luogo lo scrutinio o vi ritorna a spoglio non ancora ultimato ;
- d) chiunque, durante le operazioni di scrutinio o di spoglio, procura con manovre di conoscere il voto degli elettori ;
- e) chiunque contraffà o altera l'espressione del voto sulle schede o il risultato dell'elezione.

⁴ E' riservata l'azione penale.

Art. 24.

¹ L'art. 44, secondo capoverso della legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 è modificato come segue :

Norme abrogative e finali

« La prima esamina il rapporto della Commissione della Gestione sull'esercizio precedente e delibera sullo stesso ».

² E' abrogata la legge sull'elezione degli Uffici patriziali del 19 novembre 1956.

³ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi: il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

